



Tribunale di Bari

Dirigenza Amministrativa

Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari

Tel. 0805298378-5749676 – Fax. 0805741359 – e-mail tribunale.bari@giustizia.it

Prot. n. 8

Bari, 12 GEN. 2021

**Ai direttori del settore civile
Sede**

Oggetto: rilascio copie esecutive dei provvedimenti civili in forma telematica - indicazioni operative

Come noto il comma 9 bis dell'art. 23 del decreto legge 28.10.2020 n. 137, convertito con modifiche dalla legge 18.12.2020 n. 176, ha introdotto la possibilità di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria ricompresi tra quelli di cui all'art 475 c.p.c.

In relazione a tale disposizione legislativa si fa presente che essa prevede che il rilascio "può" essere effettuato dal "cancelliere", previa istanza da depositare in modalità telematica e "consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine della sentenza e del provvedimento del giudice in calce al quale sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, terzo comma del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta il documento così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere".

Tale nuova possibilità principalmente pone due problemi:

- concrete modalità di rilascio della formula esecutiva;
- pagamento dei diritti ai fini del suo rilascio.

Quanto al primo di essi va innanzitutto rilevato che l'uso del verbo "può", comporta che essa rappresenti una modalità facoltativa, alternativa, sia pure non cumulabile, con la richiesta in forma cartacea.

In relazione a tale possibilità, anche al fine di convogliare il maggior numero di atti nel fascicolo telematico, è necessario che la richiesta da parte del procuratore costituito sia depositata su P.C.T., pertanto le richieste trasmesse tramite semplice mail dovranno essere riscontrate nel senso dell'utilizzo di del suddetto programma informatico.

Ad avvenuta ricezione della richiesta con la modalità anzidetta il personale competente al rilascio (direttore, funzionario giudiziario e cancelliere esperto), prima dell'accettazione dell'istanza anche consultando i registri informatici civili (SICID o SIECIC), dovrà verificare che dell'atto originale non sia stata già rilasciata una copia esecutiva in forma cartacea, pertanto, accertata la sussistenza del diritto al rilascio dovrà procedere a porre in essere le seguenti attività:

1. stampa del provvedimento telematico o scansione dello stesso, qualora si tratti di provvedimento emesso in via analogica (formato cartaceo);
2. completamento con i dati relativi al rilascio del singolo provvedimento della formula esecutiva - che viene allegata alla presente nota in formato editabile - e salvataggio in formato PDF;
3. formazione di un unico atto, anch'esso in formato pdf, comprendente il provvedimento e la formula esecutiva, completandolo con la firma digitale;
4. annotazione nel fascicolo telematico di avvenuto rilascio della copia esecutiva telematica e annotazione dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva telematica sull'originale del provvedimento contenuto nel fascicolo o custodito in raccolta secondo l'attuale prassi;
5. inserimento della copia stampata nel fascicolo processuale con annotazione dell'avvenuto rilascio in modalità telematica ed evidenziando che tale atto non rappresenta l'originale,

costituito da quello scansionato, contenuto nel fascicolo telematico esistente sul SICID o sul SIECIC.

Per quanto concerne la tematica circa il pagamento dei diritti si ritiene che nulla sia dovuto a riguardo, atteso che nel caso di cui si tratta l'attestazione di conformità viene effettuata direttamente all'avvocato richiedente¹.

Tale attività, resa possibile dall'art. 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, come noto, non comporta il pagamento di alcun diritto tanto che la circolare del 23.10.2015, a firma del direttore Generale della Giustizia Civile, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo telematico, ha testualmente fatto presente che la fonte legislativa da ultimo citata *"ha stabilito una serie di adeguamenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall'introduzione del processo civile telematico"*.

Pertanto una volta escluso che nel caso di specie il procuratore costituito sia tenuto al pagamento del diritto di copia, si rileva, per un verso, che l'attuale normativa in vigore riguardante il rilascio di copie di atti e provvedimenti (allegato 7 dell'art. 268 del D.P.R. n. 115/2002) ricomprende, inscindibilmente, nella somma dovuta a titolo di diritto forfettizzato in caso di rilascio di copia autentica tanto il diritto di copia quanto quello di certificazione di conformità e, per altro verso, che l'attività posta in essere dal "cancelliere" riguardante la sottoscrizione/autenticazione del titolo risulta assorbita dal pagamento del C.U.

Infatti benché anche quest'ultimo è attualmente disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002, ai fini di quanto qui interessa, occorre rifarsi alla fonte normativa istitutiva del C.U. (*id est* art. 9 1° comma della legge n. 488/1999 e succ. mod. ed integrazioni) dalla quale si evince che esso comprende il costo di tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali.

Ai fini della quadratura del cerchio non risulta superfluo riportare quanto espresso dalla circolare ministeriale n. 3 del 13.5.2002, a firma del Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia, emanata in occasione della entrata in vigore della legge 11.5.2002 n. 91, di conversione, con modifiche, del decreto legge 11.3.2002 n.28, secondo la quale *"con le con le disposizioni contenute nella tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato l'attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all'atto e che il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella 1 allegata all'art. 9 legge citata) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della tabella A allegata alla legge (citata) n. 99/1989 e succ. mod., e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000) precedentemente stabilito per la stessa funzione"* (cd. diritto di originale).

Si richiama, infine, l'attenzione sul tenore dell'istanze inserite nel PCT riguardanti il rilascio dei provvedimenti in forma esecutiva che potrebbero attenersi al loro rilascio in formato cartaceo.

In tale ipotesi, previa accettazione della busta contenete la richiesta, sempre tramite PCT si dovrà procedere ad inoltrare avviso che il rilascio è subordinato al pagamento dei diritti, fissando all'uopo appuntamento per il ritiro.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle direttive contenute nella presente nota, da considerarsi valide fino a quando non interverranno ulteriori istruzioni ministeriali e non saranno rese attive sui registri informatici civili nuove ed evolutive funzionalità che consentano l'automatica spedizione dei provvedimenti civili in forma esecutiva, si chiede che la stessa da parte dei destinatari sia portata a conoscenza del personale interessato, tenuto in virtù di disposizioni interne allo svolgimento degli adempimenti di cui si tratta, non notiziato direttamente dallo scrivente.

Il Dirigente Amministrativo
Carlo Lucio delle Russo

¹A tal proposito non risulta superfluo riportare l'ultima parte del comma 9 bis del citato art. 23 il quale prevede che *"Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale"*.